

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE PROVINCIALE ISTITUZIONI PER L'ASSISTENZA,
L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO E L'UNIONE ALBERGATORI DEL TRENTO**

L'anno 2020, il 25 novembre

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

tra l'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza (UPIPA), con sede in Trento - via Sighele n. 7, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01671390225, nella persona del legale rappresentante, dott.ssa Francesca Parolari,

E

l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento, con sede legale in Trento, via Degasperi 77, Codice Fiscale 80018240228 e partita IVA 00455720227, rappresentata da Giovanni Battaiola nato a Cles il 08/04/1971, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento.

E

l'Unione Albergatori del Trentino, con sede legale in Trento, Via Solteri n. 78, Codice Fiscale 96007290222 e partita IVA 02097330225, rappresentata da Giovanni Bort nato a Trento il 21/04/1950, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Unione Albergatori del Trentino.

PREMESSO

- che il Consiglio dei Ministri, con Delibera di data 07 ottobre 2020, ha dichiarato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'UPIPA è l'organismo rappresentativo, riconosciuto ai sensi degli artt. 23 e 24 L. R. 7/2005, di tutte le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di

Trento con lo scopo mutualistico del coordinamento dell'attività dei Soci ed il miglioramento dell'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, anche al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali;

- che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), dislocate sul territorio provinciale, che gestiscono RSA sono impegnate attivamente nella gestione dell'emergenza Covid – 19, operando anche a supporto del sistema sanitario provinciale;
- che nella prima fase della pandemia sono stati messi a disposizione degli alloggi alternativi per il personale sanitario coinvolto nell'emergenza che per ragioni di sicurezza si è allontanato dalla propria abitazione;
- che anche in questa seconda fase dell'emergenza, UPIPA ritiene opportuno mettere a disposizione delle APSP dislocate sul territorio provinciale che gestiscono RSA, degli alloggi alternativi per il proprio personale, anche in vista di future restrizioni;
- che attraverso l'intermediazione di UPIPA, aderiscono al presente protocollo, anche i seguenti enti gestori di RSA o strutture assimilabili: Gruppo SPES, Stella Montis di Fondo e Sacra Famiglia di Arco;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il presente protocollo d'intesa regola i rapporti tra l'UPIPA, con le proprie APSP dislocate sul territorio provinciale e gli altri enti che gestiscono RSA , l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino per l'ospitalità di personale socio-sanitario coinvolto nell'emergenza presso le strutture ricettive messe a disposizione dalla Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e dall'Unione Albergatori del Trentino.

Art. 2 Oneri a carico dell'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e dell'Unione Albergatori del Trentino

L'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino si impegnano a fornire ad UPIPA un elenco di strutture disponibili sul territorio provinciale, in particolare in prossimità delle sedi delle strutture socio-sanitarie (RSA e altre strutture assimilabili).

L'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino dovranno tempestivamente comunicare ad UPIPA eventuali variazioni di disponibilità, anche tramite le strutture stesse.

Art. 3 Oneri a carico di UPIPA

UPIPA fornirà alle RSA e altre strutture assimilabili dislocate sul territorio provinciale l'elenco delle strutture disponibili, alle quali il proprio personale potrà rivolgersi per il periodo concordato.

L'ente gestore della struttura socio-sanitaria invierà o consegnerà al proprio dipendente un'autorizzazione, inviata via mail anche a UPIPA (consulenza@upipa.tn.it) la quale a sua volta la inoltrerà via mail alla struttura alberghiera o ricettiva all'indirizzo indicato in fase di adesione alla convenzione.

L'autorizzazione dovrà essere consegnata dal dipendente della struttura al momento del check-in.

La struttura, datrice di lavoro, dovrà autorizzare le eventuali variazioni sulla data di uscita oltre il termine concordato e comunicarlo ad UPIPA (consulenza@upipa.tn.it), la quale a sua volta informerà ed inoltrerà via mail alla struttura alberghiera o ricettiva nuova autorizzazione all'indirizzo indicato in fase di adesione alla convenzione.

Art. 4 Oneri a carico dei gestori delle singole strutture ricettive ospitanti

I gestori delle strutture ricettive s'impegnano a fornire un trattamento di pernottamento alle persone autorizzate a fruire dello stesso, in particolare:

- alloggio in camere singole (o doppia uso singola) e prima colazione se trattasi di alloggio c/o struttura alberghiera o B&B;
- alloggio senza il servizio di prima colazione se trattasi di alloggio in monolocale attrezzato con uso di cucina;
- servizi di pulizia e sanificazione degli alloggi con cambio biancheria da letto a cadenza settimanale e cambio della biancheria da bagno con cadenza bisettimanale.

I gestori delle strutture ricettive comunicano tempestivamente ad UPIPA all'indirizzo mail **consulenza@upipa.tn.it**, o altra modalità preventivamente concordata, la data di ingresso dell'ospite, la sua struttura datrice di lavoro e la data di uscita prevista. In sede di fatturazione verrà comunicata la data di uscita effettiva.

Il gestore si impegna a comunicare tempestivamente via e-mail ad UPIPA le assenze superiori a due notti consecutive da parte dell'ospite durante il periodo concordato, indicando altresì la sua struttura datrice di lavoro. Tale assenza, se non giustificata dal dipendente, comporterà la chiusura anticipata dell'autorizzazione al pernottamento, salvo diverse indicazioni da parte di UPIPA, concordate con il datore di lavoro e inviate via mail alla struttura ricettiva. Resta inteso che le due giornate di assenza verranno corrisposte al gestore.

Eventuali variazioni sulla data di uscita oltre il termine concordato, potranno essere fatturate solo se preventivamente autorizzate dal datore di lavoro, notificate ad UPIPA e da questa inoltrate alla struttura alberghiera o ricettiva.

Art. 5 Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di fatturazione

1. Per il servizio di ospitalità, come precisato al precedente art. 4, è stabilito un corrispettivo onnicomprensivo pro capite giornaliero di 35,00 euro, comprensivo di IVA al 10%, ai sensi e per gli effetti del punto n. 120) della Parte III della Tabella A allegata al D.P.R. n. 63/1972 quali prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.
2. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti del presente protocollo d'intesa.

3. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura. Non potranno essere fatturate presenze non autorizzate. L'ammontare massimo fatturabile da parte della singola azienda ricettiva ad UPIPA è di 40.000 euro iva inclusa.
4. Le fatture esclusivamente elettroniche devono essere intestate all'Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza, via S. Sighele 7, 38122 Trento, P.I. 01671390225, codice per la fatturazione elettronica: USAL8PV, riportando il periodo di ospitalità e i dati di cui al successivo punto 6, nonché il codice identificativo di gara (CIG), comunicato da UPIPA a ciascuna struttura alberghiera o ricettiva ospitante, nella e-mail di invio dell'autorizzazione (Art. 3).
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
6. Le fatture devono contenere il nominativo dell'ospite, il datore di lavoro, il periodo di soggiorno, la specifica dicitura "Emergenza Covid 2020", ed il codice identificativo di gara (CIG) comunicato da UPIPA.
7. Le singole strutture ricettive ospitanti devono possedere i requisiti di legge per poter contrarre con la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici; anche il pagamento dell'Amministrazione sarà effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai predetti fini, sarà cura di UPIPA trasmettere a dette strutture ricettive i moduli delle autodichiarazioni da presentare e tutto quanto ritenuto necessario.

Art. 6 Efficacia protocollo d'intesa e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2020 e, stante l'accordo delle parti, potrà essere prorogata fino a eventuale nuovo termine, nei limiti dello stato di emergenza.

2. Previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione, è possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione o alla proroga stessa.

Art. 7 Controversie e Foro competente

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Trento.

Letto, approvato, sottoscritto digitalmente

Francesca Parolari
Presidente

Unione Provinciale Istituzioni
per l'Assistenza

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Giovanni Battaiola
Presidente

Associazione Albergatori ed Imprese
Turistiche della Provincia di Trento

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Giovanni Bort
Presidente

Unione Albergatori del Trentino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)